

Ordinanza del Governo del Land sulle misure di protezione da infezioni contro la diffusione del virus SARS-CoV-2 (Ordinanza Coronavirus – COVID-19)¹

del 27 marzo 2021

(nella versione valida dal 19 aprile 2021)

Sulla base dell'Art. 32 in combinato disposto con gli Art. 28 fino a 31 e 36 par. 6 della Legge sulla protezione da infezioni (IfSG) del 20 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 1045), che è stata modificata per ultimo dall'Art. 4a della Legge del 21 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 3136, 3137), viene decretato quanto segue:

Parte 1 – Disposizioni generali

Sezione 1: Obiettivi e requisiti generali

Art. 1

Obiettivi

- (1) Lo scopo della presente Ordinanza è di combattere la pandemia del virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) per proteggere la salute dei cittadini. A tal fine, i rischi di contrarre infezioni devono essere ridotti in modo efficace e mirato, le vie di trasmissione dell'infezione devono essere rese comprensibili e si deve inoltre garantire il mantenimento delle capacità di assistenza medico-sanitaria.
- (2) Nel perseguimento di tali obiettivi, la presente Ordinanza stabilisce norme e divieti, che limitano le libertà del singolo individuo e riduce in modo significativo il numero di contatti fisici nella popolazione. L'attuazione di queste disposizioni è da una parte responsabilità personale dei cittadini e dall'altra parte esercizio dell'azione sovrana delle Autorità competenti.

¹Versione consolidata non ufficiale dopo l'entrata in vigore dell'Ordinanza del Governo del Land per la modifica dell'Ordinanza Corona del 17 aprile 2021 (emanata in situazione di emergenza ai sensi dell'Art. 4 della Legge sulla promulgazione e disponibile all'indirizzo <http://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung>).

Art. 2

Regola generale del distanziamento

- (1) Se non sono disponibili adeguati dispositivi fisici di protezione dalle infezioni, si raccomanda di mantenere una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone.
- (2) Nelle aree pubbliche deve essere mantenuta una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone, a meno che il mantenimento di questo distanziamento minimo non sia irragionevole nel singolo caso o per altri motivi plausibili, in particolare per il mantenimento dell'attività lavorativa, commerciale o della fornitura di servizi o a meno che non sia garantita un'altra protezione strutturale sufficiente dalle infezioni adottando le necessarie misure protettive. Sono inoltre esclusi gli assembramenti consentiti ai sensi dell'Art. 9 par. 1.
- (3) La regola del distanziamento sociale non si applica alle strutture di cui all'Art. 16 par. 1 punto 1 ad eccezione delle scuole.

Art. 3

Protezione di bocca e naso

- (1) Deve essere indossata una mascherina medica, che soddisfi i requisiti della norma DIN EN 14683:2019-10 o di una norma equivalente o una protezione respiratoria, che soddisfi i requisiti degli standard FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95 o di uno standard equivalente
1. nell'utilizzo del trasporto pubblico di passeggeri, in particolare ferrovie, tram, autobus, taxi, aerei passeggeri, traghetti, navi passeggeri e funivie, nelle banchine di treni o autobus, nell'area di attesa dei posti di attracco delle navi passeggeri e negli edifici delle stazioni ferroviarie e degli aeroporti,
2. in autoveicoli, se vi sono persone provenienti da più nuclei familiari; si applica - mutatis mutandis - l'Art. 9 par. 1 comma 2,
3. in strutture ai sensi dell'Art. 14 par. 1 punto 6,
4. negli ambulatori medici, negli studi dentistici, negli studi di altre professioni medico-sanitarie riabilitative e dei professionisti della medicina alternativa nonché nei centri del servizio sanitario nazionale,
5. nei centri commerciali e nelle rispettive aree di attesa e accesso, nei negozi di vendita al dettaglio e all'ingrosso e nei mercati ai sensi degli Art. 66 fino a 68 del Codice

delle attività lucrative indipendenti (GewO) nonché nelle aree di parcheggio loro assegnate dal punto di vista logistico,

6. durante le lezioni teoriche e pratiche di guida, di scuola nautica e di addestramento al volo e durante gli esami teorici e pratici nonché per altri servizi delle scuole di guida, che sono direttamente collegati al regolamento legislativo sulla patente di guida o alla legge sulla circolazione stradale,
7. all'interno delle aree pedonali ai sensi dell'Art. 3 par. 2 punto 4 lettera c) della Legge sulle strade,
8. in siti di lavoro e locali commerciali nonché in siti operativi,
9. per offerte di formazione professionale nell'ambito del settore commerciale,
10. in occasione di eventi ai sensi dell'Art. 12 par. 1 e 2,
11. nelle scuole pubbliche e private nonché nei servizi di assistenza della scuola elementare affidabile, nell'assistenza pomeridiana flessibile nonché nel doposcuola gestito direttamente presso la scuola; a tal riguardo restano impregiudicate le disposizioni di legge dell'Ordinanza sul Coronavirus per le scuole ai sensi dell'Art. 16 par. 1 punto 1,
12. nei centri di assistenza diurna all'infanzia, che necessitano di un permesso ai sensi dell'Art. 43 par. 1 dell'Ottavo Libro del Codice Sociale – Assistenza all'infanzia ed agli adolescenti (SGB VIII), nelle classi di sostegno alla scuola primaria, nei doposcuola nonché nelle scuole materne a tempo pieno,
13. in caso di offerte di lezioni di ripetizione e
14. in altri locali chiusi menzionati nei punti sopra citati, che sono destinati o aperti al pubblico.

(2) Non vi è obbligo di indossare una protezione di bocca e naso per

1. i bambini di età inferiore ai sei anni,
2. per le persone, che possono dimostrare in modo convincente che non possono o per le quali non ci si può ragionevolmente aspettare che indossino una protezione di bocca e naso per motivi di salute o altri motivi plausibili e per le quali la credibilità dei motivi di salute deve essere generalmente comprovata da un certificato medico,
3. nei luoghi di lavoro e nelle strutture operative in loco o per lo svolgimento dell'attività, a condizione che si possa mantenere una distanza di 1,5 metri dalle altre persone in condizioni di sicurezza; questo non vale nel caso, in cui queste strutture siano aperte al pubblico o nei casi di cui al par.1 punto 9,

4. in ambulatori, strutture e aree di cui al par. 1 punti 3, 4, 8, 9 e 14 a condizione che il trattamento sanitario, il servizio, la terapia o altre attività lo richiedano,
5. per il consumo di generi alimentari,
6. se è disponibile un'altra protezione almeno equivalente per altre persone,
7. nel caso di attività sportive praticate nelle aree di cui al par. 1 punti 7 e 14 nonché nelle palestre e nei centri sportivi di strutture ai sensi del par. 1 punto 11 e nelle università,
8. nelle strutture ai sensi del par. 1 punti 8 e 14 per eventi ai sensi dell'Art. 10 par. 5, a condizione che non si tratti di visitatrici e visitatori; l'Art. 176 della Legge sull'ordinamento giudiziario resta invariato,
9. nelle strutture e nelle aree ai sensi del par. 1 punti 7 e 14, a condizione che si possa rispettare una distanza di 1,5 metri dalle altre persone in condizioni di sicurezza,
10. nei doposcuola, a meno che non si tratti esclusivamente di bambini in età scolare, negli asili nido nonché nelle scuole materne a tempo pieno per i bambini, che frequentano queste istituzioni nonché per il personale docente ed il personale ausiliario di queste strutture, quando entrano in contatto esclusivamente con i bambini,
11. durante i recital musicali o gli spettacoli nell'area dei Conservatori di Musica, delle Scuole superiori di pedagogia e delle accademie in conformità con la legge sulle accademie o
12. nel caso dell'esercitazione pratica musicale nel contesto del corso di studi.

Sezione 2: Requisiti speciali

Art. 4

Requisiti igienici

- (1) Nella misura, in cui si devono osservare i requisiti igienici contenuti nelle disposizioni della presente Ordinanza o sulla base della stessa al di là degli obblighi generali di cui agli Art. 2 e 3, i responsabili dovranno soddisfare almeno gli obblighi seguenti:
1. limitare il numero delle persone in base alle dimensioni degli spazi esistenti e regolare il flusso di persone e le code in attesa, per consentire l'attuazione della regola del distanziamento ai sensi dell'Art. 2,

2. garantire una regolare pulizia ed una adeguata ventilazione degli spazi interni utilizzati per la permanenza delle persone e la regolare manutenzione degli impianti di ventilazione,
 3. procedere ad una regolare pulizia delle superfici e degli oggetti, che vengono frequentemente toccati dalle persone,
 4. pulire o disinfettare gli oggetti destinati ad essere messi in bocca, dopo l'uso da parte di una persona,
 5. pulire regolarmente le aree, dove si è camminato a piedi nudi e i servizi igienici,
 6. fornire il detersivo per il lavaggio delle mani in quantità sufficiente nonché salviette di carta monouso non riutilizzabili o altri dispositivi igienici equivalenti per asciugare le mani o disinfettanti per le mani,
 7. sostituire gli asciugamani di tela dopo che sono stati utilizzati da una persona,
 8. inviare informazioni tempestive e comprensibili sui divieti di ingresso e partecipazione, sull'obbligo di indossare una protezione di bocca e naso, sulle norme che regolamentano il distanziamento e sulle disposizioni di legge in materia di igiene, sulle possibilità di pulizia delle mani, sulle opportunità di pagare con bancomat o carte di credito non avvalendosi dei contanti e sulla raccomandazione dell'obbligo di lavarsi a fondo ed in modo accurato le mani nei servizi igienici,
- (2) Non si applica l'obbligo di cui al par. 1, se e nella misura, in cui non è necessaria o è irragionevole l'osservanza dei requisiti in materia di igiene nelle circostanze specifiche e concrete del singolo caso, in particolare tenendo conto delle condizioni esistenti a livello locale o della tipologia del servizio offerto.

Art. 4a

Test rapidi, persone vaccinate e guarite

- (1) Nella misura, in cui sia richiesto un test rapido negativo giornaliero COVID-19 ai sensi delle disposizioni vigenti stante o in base alla presente Ordinanza, si dovrà procedere alla realizzazione di un test antigenico per il Coronavirus, dove
1. una terza persona debitamente addestrata preleverà un campione e lo valuterà o

2. il prelievo di detto campione sarà effettuato dalla stessa persona sotto la guida o il controllo - procedendo quindi alla successiva valutazione del risultato - da parte di una terza persona debitamente addestrata.

(2) Ai sensi della presente Ordinanza o delle disposizioni legislative emanate sulla base della stessa si devono considerare vaccinate tutte quelle persone, che possono presentare una documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione ai sensi dell'Art. 22 par. 1 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG), praticata da almeno 14 giorni mediante inoculazione di un vaccino. Ai fini della presente Ordinanza o delle disposizioni legislative emanate sulla base della stessa si deve intendere completata qualsiasi vaccinazione, in cui sia stato inoculato un vaccino autorizzato nell'Unione Europea, utilizzando la serie di vaccini raccomandati per arginare la pandemia da COVID-19. Nel caso di vaccini, che richiedano più di una dose, la vaccinazione è considerata completata per le persone, che siano state vaccinate con almeno una dose di vaccino, a condizione che queste persone siano precedentemente risultate positive al test e che abbiano fornito la prova di aver contratto il contagio e l'infezione da Coronavirus confermata da un test PCR; inoltre, una vaccinazione è considerata completata tramite l'inoculazione dei vaccini raccomandati nel caso, in cui una variante sia stata riconosciuta dal Comitato permanente sui vaccini dell'Istituto Robert Koch.

(3) Ai sensi della presente Ordinanza o delle disposizioni legislative emanate sulla base della stessa si devono considerare guarite tutte quelle persone, che siano già risultate positive al test, a condizione che forniscano la prova di aver contratto un'infezione da Coronavirus confermata da un test PCR e che non siano più soggette all'obbligo della quarantena. L'infezione debitamente documentata non deve essere avvenuta più di sei mesi prima.

Art.5

Concetti di igiene

(1) Nella misura, in cui un concetto di igiene deve essere elaborato in base alle disposizioni della presente Ordinanza o sulla base della stessa, i responsabili dovranno tener conto dei requisiti di protezione dalle infezioni secondo le circostanze concrete e

specifiche del singolo caso. Il concetto di igiene deve descrivere, in particolare, le modalità di attuazione dei requisiti in materia di igiene ai sensi dell'Art. 4.

- (2) Su richiesta dell'Autorità competente, i responsabili devono presentare il concetto di igiene e fornire, inoltre informazioni, sulla sua attuazione. Restano impregiudicati eventuali ulteriori obblighi per l'elaborazione dei piani di igiene in conformità alla Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG).

Art. 6

Elaborazione dati

- (1) Nella misura, in cui si devono elaborare i dati in base alle direttive della presente Ordinanza o sulla base della stessa con riferimento a questa normativa, tali dati possono essere raccolti e memorizzati da coloro, che sono tenuti ad elaborare i dati delle persone presenti, in particolare di visitatrici e visitatori, utenti o partecipanti e precisamente prendendo nota di nome e cognome, indirizzo, data e periodo della presenza e, se disponibile, il numero di telefono esclusivamente allo scopo di fornire informazioni al Dipartimento della Sanità Pubblica o alla Autorità di polizia locale ai sensi degli Art. 16, 25 della Legge sulla protezione da infezioni. Non occorrerà un ulteriore rilevamento nella misura, in cui i dati sono già disponibili. L'Art. 28a par. 4 commi da 2 a 7 della Legge sulla protezione dalle infezioni resta invariato.
- (2) Tutti coloro, che sono tenuti ad elaborare i dati, dovranno escludere dalla visita o dall'utilizzo della struttura o dalla partecipazione all'evento tutte le persone, che si rifiutano di fornire - in toto o parzialmente - i loro dati di contatto ai sensi del par.1 comma 1.
- (3) Nel caso, in cui i presenti comunichino i loro dati di contatto ai sensi del par.1 comma 1 a coloro che sono tenuti all'elaborazione di tali dati, dovranno fornire informazioni accurate.
- (4) La raccolta e l'archiviazione possono avvenire anche in una forma criptata end-to-end, che non può essere letta dal responsabile del trattamento dei dati secondo lo stato dell'arte, purché si garantisca che il dipartimento sanitario competente in materia riceva i dati - in caso di rilascio da parte del responsabile del trattamento dei dati - in una forma leggibile grazie ad una trasmissione sicura. Il modulo criptato end-to-end deve permettere la trasmissione dei dati al dipartimento sanitario per un periodo di quattro settimane. Se il trattamento dei dati è previsto in questo modo, si applica

il par. 2, a condizione che il responsabile del trattamento dei dati debba soltanto garantire che la presenza di ogni persona sia registrata e memorizzata dall'applicazione digitale nel caso, in cui tale applicazione digitale richieda l'inserimento di diversi tipi di dati di cui al par. 1. Se il trattamento dei dati è previsto ai sensi del comma 1, si deve rendere possibile in alternativa un'analoga raccolta dei dati di contatto della persona interessata.

Art. 7

Divieto di accesso e partecipazione

- (1) Nella misura, in cui le disposizioni della presente Ordinanza o sulla base della stessa, vietano l'accesso a determinati luoghi o la partecipazione a determinate attività, ci si riferisce in particolare alle persone
1. che sono o sono state in contatto con una persona contagiata dal coronavirus, se non sono trascorsi 14 giorni dall'ultimo contatto,
 2. che presentano i tipici sintomi dell'infezione da coronavirus, in particolare febbre, tosse secca, disturbi ed alterazioni del senso del gusto e dell'olfatto,
 3. che in violazione di quanto previsto dall'Art. 3 par. 1 non indossano una protezione di bocca e naso o
 4. che in violazione dell'Art. 10 par. 2 comma 2 punto 9, dell'Art. 14 par. 1 punto 6 o dell'Art. 20 par. 5 comma 2 punto 5 non presentano né una certificazione di aver effettuato un test rapido giornaliero negativo COVID-19, né una documentazione dell'avvenuta vaccinazione né una prova della conferma di aver contratto l'infezione da Coronavirus ai sensi dell'Art. 4a.
- (2) Il divieto di cui al par. 1 non si applica, se la sua osservanza è irragionevole nel singolo caso o se l'ingresso o la partecipazione sono necessari per motivi particolari e il rischio di contagio per terzi è ridotto al minimo grazie all'adozione delle misure di protezione.

Art. 8

Sicurezza sul lavoro

- (1) Nella misura, in cui i requisiti di sicurezza sul lavoro devono essere osservati in base alle disposizioni della presente Ordinanza o sulla base della stessa al di là degli

obblighi generali di cui agli Art. 2 e 3, il datore di lavoro è tenuto a soddisfare almeno i seguenti obblighi:

1. ridurre al minimo il rischio di infezione per i dipendenti tenendo conto delle condizioni esistenti sul posto di lavoro,
 2. informare ed istruire i dipendenti in modo esaustivo, in particolare per quanto riguarda le modifiche dei processi lavorativi e delle linee guida rese necessarie dalla pandemia del coronavirus,
 3. garantire l'igiene personale dei dipendenti grazie alla possibilità di disinfettare o lavare le mani sul posto di lavoro; gli strumenti di lavoro utilizzati devono essere disinfettati regolarmente,
 4. fornire ai dipendenti una protezione di bocca e naso in quantità sufficiente,
 5. dipendenti per i quali, sulla base di un certificato medico, la cura di una loro malattia preesistente ad un eventuale contagio da COVID-19 non fosse possibile o lo fosse solo in misura limitata a causa delle proprie condizioni personali o di un maggior rischio di aggravare tale malattia in caso di contagio da COVID-19, non devono essere utilizzati per attività, che comportano un maggiore contatto con le persone o per attività, in cui non si può rispettare il distanziamento di 1,5 metri da altre persone.
- (2) La datrice o il datore di lavoro può raccogliere, memorizzare ed utilizzare le informazioni di cui al par. 1 punto 5 unicamente al fine di prendere una decisione relativa all'impiego specifico dei dipendenti, quando questi ultimi gli comunicano che essi appartengono al gruppo di cui al par. 1; i dipendenti non sono tenuti ad effettuare tale comunicazione. La datrice o il datore di lavoro dovrà cancellare tali informazioni non appena non saranno più necessarie, al più tardi una settimana dopo la scadenza della presente Ordinanza.

Sezione 3: Incontri, eventi e riunioni

Art. 9

Riunioni, incontri ed eventi privati

(1) Sono consentite riunioni, incontri ed eventi privati soltanto

1. con i membri della propria famiglia,

2. di membri della propria famiglia e di un altro nucleo familiare per un totale di non più di cinque persone; sono esclusi dal conteggio i bambini dei rispettivi nuclei familiari fino a 14 anni compresi. Se una famiglia è già composta da cinque o più persone al di sopra dei 14 anni, questa famiglia può riunirsi con un'altra persona non appartenente alla famiglia.

Le coppie, che non convivono, sono considerate come una sola famiglia.

- (2) Il par. 1 non si applica agli incontri, che servono a mantenere l'occupazione, i servizi o le attività commerciali, la sicurezza e l'ordine pubblico o l'assistenza sociale.

Art. 10

Altri eventi

- (1) Chiunque organizzi un evento deve rispettare i requisiti in materia di igiene ai sensi dell'Art. 4 e preparare un concetto di igiene ai sensi dell'Art. 5 ed effettuare una elaborazione dei dati ai sensi dell'Art. 6. Si applica il divieto di ingresso e di partecipazione ai sensi dell'Art. 7. Per l'organizzazione dell'evento si devono rispettare i requisiti di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'Art. 8.

- (2) E' vietato organizzare eventi. Questo non si applica a:

1. riunioni dei comitati di persone giuridiche di diritto privato e pubblico ritenute inderogabili, società e comunità aventi piena o parziale capacità giuridica, riunioni e assemblee aziendali ed eventi organizzati dalle parti sociali nell'ambito della contrattazione collettiva, a meno che non siano già contemplati dal par. 5,
2. matrimoni celebrati con la partecipazione di non più di 10 (dieci) persone; i figli dei contraenti matrimonio (nubendi) non sono conteggiati,
3. formazione professionale ai sensi della legge sulla formazione professionale o il codice dell'artigianato nonché gli esami e i preparativi per gli esami, salvo diversa disposizione ai sensi dell'Art. 14b,
4. eventi, che si verificano durante lo svolgimento del corso di studi ai sensi dell'Art. 13 par. 3,
5. eventi nel settore dell'assistenza all'infanzia ed alla gioventù, che si svolgono nell'ambito di servizi o misure adottate ai sensi degli Art. 11, 13, 14, 27 fino a 35a,

41 fino a 42e ad eccezione dell'Art. 42a par. 3a dell'Ottavo Libro del Codice Sociale (SGB VIII),

6. eventi che sono assolutamente necessari e non possono essere procrastinati e che servono al mantenimento dell'esercizio dell'attività lavorativa, dei servizi o dell'attività commerciale o dell'assistenza sociale,
7. realizzazione di misure di politica del mercato del lavoro e di altre specializzazioni professionali nonché di corsi di lingua ed integrazione; questo vale solo nella misura, in cui queste non possono essere fornite nell'ambito di un servizio online,
8. svolgimento della formazione pratica e teorica delle scuole guida, di nautica e addestramento al volo ed esame pratico e teorico nonché l'implementazione di seminari avanzati ai sensi dell'Art. 2b della Legge sul traffico stradale e seminari sull'attitudine alla guida ai sensi dell'Art. 4a della Legge sul traffico stradale; la formazione teorica delle scuole guida, di nautica ed addestramento al volo può essere svolta esclusivamente nell'ambito di un'offerta online e
9. organizzazione di corsi di pronto soccorso, se è disponibile un programma di test per gli istruttori; per la partecipazione si dovrà presentare una certificazione di un test rapido giornaliero negativo COVID-19, una documentazione dell'avvenuta vaccinazione o una prova della conferma di aver contratto l'infezione da Coronavirus ai sensi dell'Art. 4a da parte dei/delle partecipanti e
10. lezioni private di ripetizione per gruppi da e fino a cinque alunne e alunni.

Salvo quanto diversamente stabilito al comma 2 riguardante la limitazione del numero di partecipanti sono consentiti al massimo 100 partecipanti. Durante il conteggio del numero di partecipanti non vengono presi in considerazione i dipendenti ed altri collaboratori, che partecipano alla realizzazione dell'evento.

(3) Senza alcuna limitazione del numero di partecipanti è consentito quanto segue:

1. Sono ammesse le manifestazioni di nomina e di campagna elettorale ai sensi dell'articolo 11 e la raccolta di firme di sostegno necessarie per le elezioni parlamentari e comunali per le proposte elettorali di partiti, associazioni elettorali e singoli candidati nonché per le proposte di legge di iniziativa popolare, i referendum, le richieste dei cittadini, le petizioni e le assemblee dei residenti,
2. test attitudinali specifici per le diverse materie specialistiche nell'ambito delle procedure di ammissione nonché altri esami di stato; l'organizzatore può in particolare subordinare la partecipazione in presenza alla prova di un test rapido negativo giornaliero COVID-19, ad una documentazione dell'avvenuta vaccinazione o ad

una prova, che attesti e confermi di aver contratto un'infezione da Coronavirus ai sensi dell'Art. 4a e

3. eventi sportivi di alto livello o professionali, purché si svolgano senza spettatori.
- (4) I paragrafi 1 e 2 non trovano alcuna applicazione per eventi, la cui attuazione è già consentita ai sensi dell'Art. 9 par. 1.
- (5) I paragrafi 1 e 2 non trovano alcuna applicazione per eventi destinati al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia o alla fornitura di servizi di interesse generale nonché ad eventi e riunioni degli organi, di parti degli organi e di altri organi del potere legislativo, giudiziario ed esecutivo nonché delle istituzioni di amministrazione autonoma comprese le date dei dibattiti e le audizioni verbali nel corso delle procedure di approvazione del piano.
- (6) Una manifestazione ai sensi della presente disposizione è un evento limitato nel tempo e nello spazio e pianificato con un obiettivo o un'intenzione ben definita sotto la responsabilità di un organizzatore, di una persona, di un'organizzazione o istituzione, a cui un gruppo partecipa in modo mirato.

Art. 10a

Elezioni e votazioni

- (1) I paragrafi da 2 a 7 si applicano allo svolgimento delle elezioni e alla determinazione e all'accertamento del risultato elettorale in caso di elezioni del Consiglio Regionale (Landtag), alle elezioni del sindaco e referendum popolari nonché ad altre riunioni della commissione elettorale comunale. Ai fini del presente regolamento, l'edificio elettorale comprende, oltre alle sale elettorali e alle sale riunioni delle commissioni e dei comitati elettorali, tutti gli altri locali dell'edificio, che sono accessibili al pubblico durante il periodo elettorale e la determinazione e l'accertamento del risultato elettorale nonché durante le altre riunioni della commissione elettorale comunale.
- (2) Il sindaco deve garantire almeno i requisiti igienici ai sensi dell'Art. 4 par. 1 punti da 1 a 3, 6 e 8. Per i membri dei comitati e delle commissioni elettorali e per il

personale ausiliario devono essere rispettati i requisiti di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'Art. 8.

(3) Nell'edificio elettorale si deve indossare una maschera medica, che soddisfi i requisiti della norma DIN EN 14683:2019-10) o uno standard equivalente o una protezione respiratoria che soddisfi i requisiti degli standard FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95 o di uno standard equivalente. Questo obbligo non si applica a

1. bambini fino al compimento dei sei anni e
2. persone, che attestino con un certificato medico che non possono indossare una maschera ai sensi del comma 1 per motivi di salute o il cui uso non è possibile o irragionevole per altri motivi impellenti. Deve essere mantenuta una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone. Prima di entrare nella sala della votazione, ogni persona deve disinfettarsi le mani.

(4) Per le persone, che si trovano nell'edificio elettorale stante il principio della visibilità pubblica (trasparenza), vale quanto segue:

1. sono obbligate a fornire i loro dati di contatto ai sensi dell'Art. 6 par. 1 comma 1; il comitato elettorale è autorizzato a raccogliere questi dati, il presidente del seggio elettorale deve consegnare i dati raccolti al sindaco in una busta sigillata; il sindaco è obbligato a trattare i dati ai sensi dell'Art. 6 par. 1 comma 1;
2. nel caso del par. 3 comma 2 punto 2, queste persone possono sostare nelle sale elettorali tra le 8.00 e le 13.00 e tra le 13.00 e le 18.00 e dopo le 18.00 per un massimo di 15 minuti, nelle sale per il voto per corrispondenza per un massimo di 15 minuti; in ogni caso deve essere mantenuta una distanza minima di due metri dai membri del comitato elettorale e dagli assistenti.

(5) L'accesso all'edificio elettorale è vietato alle persone che

1. sono o sono state in contatto con una persona infettata da coronavirus nel caso, in cui non siano ancora trascorsi 14 giorni dall'ultimo contatto,
2. manifestino i sintomi tipici di un'infezione da coronavirus, cioè febbre, tosse secca, disturbi e disturbi ed alterazioni del senso del gusto o dell'olfatto,
3. in violazione del par. 3 comma 1 non indossano una maschera senza essere in possesso di alcuna deroga autorizzata ai sensi del par. 3, comma 2 o
4. in violazione del par. 4 punto 1 sono totalmente o parzialmente poco propense a fornire i loro dati di contatto.

- (6) In caso di trasporto di articoli elettorali in un'altra circoscrizione elettorale ai sensi dell'Art. 41 par. 3a del Codice elettorale del Land o in un'altra circoscrizione elettorale o in una sala riunioni di una commissione elettorale del voto per corrispondenza ai sensi dell'Art. 37a del Codice elettorale comunale, nel caso in cui nella circoscrizione elettorale siano stati espressi meno di 50 voti, più persone di famiglie diverse possono viaggiare in auto. Le persone dovranno indossare una protezione respiratoria, che soddisfi i requisiti degli standard FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95 o uno standard equivalente. L'Art. 3 par. 2 punto 2 resta invariato.
- (7) Per partecipare all'elezione o al voto, le elettrici e gli elettori sono esonerati dalle restrizioni all'uscita prescritte dal "coprifuoco" in conformità alla Legge sulla protezione dalle infezioni. Lo stesso vale per i membri dei comitati e delle commissioni elettorali e per il personale ausiliario, che assiste e collabora alle elezioni o alle votazioni nonché per le persone, che desiderano essere presenti al seggio elettorale o partecipare alle riunioni pubbliche dei comitati elettorali per un principio di trasparenza (visibilità pubblica).

Art. 11

Riunioni ai sensi dell'Art. 8 della Costituzione

- (1) In deroga agli Art. 9 e 10 sono ammesse le riunioni destinate alla salvaguardia della garanzia costituzionale della libertà di riunione ai sensi dell'Art. 8 della Costituzione.
- (2) I responsabili della riunione dovranno adoperarsi per la stretta osservanza della regola del distanziamento ai sensi dell'Art. 2. Le Autorità competenti possono stabilire ulteriori condizioni, per es. per il rispetto dei requisiti in materia di igiene ai sensi dell'Art. 4.
- (3) Le riunioni possono essere vietate, se la protezione dalle infezioni non può essere ottenuta in altro modo, in particolare imponendo condizioni.

Art. 12

Eventi organizzati da comunità religiose e filosofiche e associazioni ideologiche non confessionali nonché eventi in caso di morte

- (1) In deroga agli Art. 9 e 10 sono consentiti eventi organizzati da Chiese e comunità religiose e confessionali per le pratiche religiose. Chiunque organizzi un evento religioso deve osservare scrupolosamente i requisiti igienici di cui all'Art. 4 ed elaborare in anticipo un concetto di igiene ai sensi dell'Art. 5 ed attuare un trattamento dei dati ai sensi dell'Art. 6. C'è un divieto di ingresso e partecipazione ai sensi dell'Art. 7. La partecipazione a tali eventi è consentita solo previa registrazione presso gli organizzatori, a condizione che il numero previsto di visitatori utilizzi lo spazio disponibile. Gli eventi di cui al comma 1 con più di dieci partecipanti devono essere segnalati alle autorità competenti con almeno due giorni lavorativi di anticipo, a condizione che non siano stati già presi con loro degli accordi, che rivestono carattere generale. I commi da 1 fino a 5 si applicano di conseguenza - mutatis mutandis – agli eventi di comunità non confessionali e ideologiche (visione del mondo).
- (2) In deroga agli Art. 9 e 10 sono consentiti i funerali, le sepolture delle urne e i riti funebri. Chiunque organizzi un evento di questo tipo deve rispettare i requisiti igienici di cui all'Art. 4. L'ingresso e la partecipazione sono vietati ai sensi dell'Art. 7.
- (3) Durante gli eventi di cui ai par. 1 e 2 è proibito cantare in congregazione in locali chiusi.

Sezione 4: Divieti operativi e prescrizioni per la protezione
dalle infezioni per determinate istituzioni ed enti

Art. 13

Divieti operativi e limitazioni dell'attività operativa delle seguenti strutture

- (1) E' vietata al pubblico l'attività operativa delle seguenti strutture ad eccezione delle offerte online:
1. Luoghi di divertimento ed intrattenimento tra cui sale giochi, casinò, agenzie di scommesse ad eccezione delle ricevitorie di scommesse, a condizione che siano gestite in conformità all'Art. 13a par. 3 comma 4,
 2. Istituzioni artistiche e culturali, in particolare teatri, teatri d'opera e sale da concerti, musei, gallerie e luoghi della memoria nonché cinema ad eccezione dei cinema drive-in, teatri e concerti; è consentita l'attività operativa di musei, gallerie e luoghi della memoria ai sensi dell'Art. 13a par. 1,
 3. Archivi e biblioteche; è consentita l'attività operativa ai sensi dell'Art. 13a par. 1; per le biblioteche si possono consentire deroghe per il ritiro dei mezzi di comuni-

cazione (media) ordinati e per la loro restituzione nell'ambito del rispettivo concetto di igiene,

4. Scuole di musica, d'arte e d'arte giovanile nella misura, in cui le rispettive lezioni non si svolgono ai sensi dell'Art. 9 par. 1,
5. pullman turistici, strutture ricettive turistiche ed altre strutture che offrono pernottamento a pagamento, ad eccezione dei pernottamenti necessari per motivi di lavoro o per esigenze di servizio o in particolari circostanze,
6. fiere ed esposizioni,
7. parchi ricreativi di divertimento, giardini zoologici e botanici ed altre strutture per il tempo libero, anche al di fuori di aree chiuse comprese escursioni in battello, ferrovie museali nonché funivie turistiche; è consentita l'attività operativa di giardini zoologici e botanici ai sensi dell'Art. 13a par. 1,
8. impianti e campi sportivi pubblici e privati compresi centri di fitness, centri di yoga e strutture simili nonché campi di calcio ad eccezione dell'utilizzo per scopi commerciali, per sport riabilitativi, sport scolastici, compimento di studi, sport ad alto livello agonistico o professionali e per sport amatoriali e dilettantistici a basso contatto interpersonale come richiesto dall'Art. 9 par.1; gruppi fino a 20 bambini fino a 14 anni inclusi possono praticare sport ricreativi e dilettantistici all'aperto; numerosi gruppi possono praticare lo sport su ampi spazi esterni in conformità con l'Art. 9 par. 1, se si esclude qualsiasi tipo di contatto fra i gruppi; è vietato l'uso di spogliatoi, docce, locali o strutture comuni per sport ricreativi e dilettantistici,
9. piscine, piscine coperte, bagni termali, ricreativi e altri bagni nonché laghi balneabili ad accesso controllato, ad eccezione dell'uso per finalità di servizio, sport riabilitativi, sport scolastici, compimento di studi, sport ad alto livello agonistico o professionale,
10. saune e strutture simili,
11. il settore alberghiero e della ristorazione, in particolare pub e ristoranti, compresi shisha bar e locali per fumatori e strutture ricettive ai sensi dell'Art. 25 par. 2 della legge sulla ristorazione (GastG) ad eccezione delle vendite da asporto e dei servizi di ritiro e consegna; sono parimenti esclusi i servizi di ristorazione in relazione ai pernottamenti consentiti ai sensi del punto 5; le aree per il consumo sul posto devono essere chiuse,
12. le mense e le caffetterie delle università e delle accademie ai sensi della legge sulle accademie, ad eccezione della somministrazione di bevande ed alimenti esclusivamente disponibili per l'asporto e per la vendita da asporto; le aree per il

consumo sul posto devono essere chiuse; si applica, mutatis mutandis, l'Art. 16 par. 2 comma 2,

13. centri di toelettatura e tosatura per animali e strutture analoghe per la cura degli animali, ad eccezione delle pensioni per animali domestici, è consentita l'attività operativa ai sensi dell'Art. 13a par. 3 comma 4,

14. scuole di danza, scuole di ballo e istituti simili, indipendentemente dalla forma di organizzazione o dal riconoscimento come scuola d'arte, a meno che l'utilizzo non avvenga con pochi contatti e in conformità con l'Art. 9 par. 1,

15. club e discoteche e

16. case di tolleranza, bordelli e strutture simili nonché qualsiasi altro esercizio del commercio della prostituzione ai sensi dell'Art. 2 par. 3 della Legge sulla protezione delle prostitute.

(2) Le mense aziendali ai sensi dell'Art. 25 par. 1 della Legge sulla ristorazione (GastG) devono essere chiuse per il consumo di cibo e bevande sul posto. E' consentita la consegna di cibi e bevande da asporto, purché consumati nell'area aziendale in locali idonei. Il comma 1 non si applica, se sussistono gravi motivi, che impediscono il consumo al di fuori della mensa aziendale; in questi casi i gestori dovranno garantire, in particolare, nell'ambito dei loro concetti di igiene, che fra tutti gli ospiti sia mantenuta costantemente una distanza minima di 1,5 metri e che sia disponibile un'area minima di dieci metri quadrati per ogni ospite nel locale di ristoro.

(3) La frequenza in presenza di corsi di studi nelle università e nelle accademie è sospesa ai sensi della legge sulle accademie; sono ammessi i formati digitali e altri formati di apprendimento a distanza (DAD). In deroga al comma 1, il rettorato e la direzione dell'accademia possono ammettere la presenza per frequentare corsi di studi, a condizione che tali corsi siano assolutamente necessari e non possano essere sostituiti dall'uso di tecnologie elettroniche di informazione e comunicazione o altri formati di apprendimento a distanza (DAD), in particolare anche per eventi per studenti nel primo semestre. Il rettorato o la direzione dell'accademia può – in particolare - subordinare la partecipazione in presenza alla prova di un test rapido negativo giornaliero COVID-19, ad una documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione o ad una prova, che confermi di aver contratto un'infezione da Coronavirus ai sensi dell'Art. 4a. Si applica - mutatis mutandis – l'Art.16 par. 2 commi 2 e 3.

Art. 13a

Vendita al dettaglio, negozi e mercati nonché imprese artigianali e di servizi

- (1) L'attività operativa dei punti vendita, negozi e mercati, ad eccezione dei servizi di ritiro e consegna compreso il commercio online, è consentita solo previo accordo di appuntamenti individuali, per cui è consentito un cliente ogni 40 metri quadrati di area di vendita. Per i singoli appuntamenti si dovranno specificare dei periodi strettamente limitati per ogni cliente, applicando l'obbligo del trattamento dati ai sensi dell'Art. 6.
- (2) Il divieto di cui al par. 1 non si applica a:
 1. commercio al dettaglio per generi alimentari e bevande compresi i rivenditori diretti, le macellerie, i panifici e le pasticcerie,
 2. mercati settimanali ai sensi dell'Art. 67 del Codice delle attività lucrative indipendenti (GewO),
 3. punti di distribuzione dei banchi alimentari,
 4. farmacie, negozi di prodotti dietetici e naturali, erboristerie, negozi di articoli sanitari, tecnici di calzature ortopediche, audio protesisti, ottici, mercatini per bambini,
 5. stazioni di servizio,
 6. uffici postali e servizi distribuzione pacchi, banche e casse di risparmio nonché agenzie di viaggi e centri per la vendita ai clienti di biglietti per il trasporto pubblico,
 7. lavanderie a secco e lavanderie a gettoni,
 8. librerie, vendita di riviste e giornali,
 9. negozi per la vendita di animali e mangimi e
 10. commercio all'ingrosso e
 11. giardinieri, fioristi, vivai, negozi di giardinaggio, bricolage e mercati Raiffeisen.

Nei casi del comma 1 riguardante i locali chiusi, il numero di clienti presenti contemporaneamente deve essere limitato come qui di seguito descritto, tenendo conto delle dimensioni dell'area di vendita:

1. nel caso di aree di vendita inferiori a dieci metri quadrati ci dovrà essere al massimo un cliente,

2. nel caso di aree di vendita fino a 800 metri quadrati complessivi e nella distribuzione di generi alimentari ci dovrà essere al massimo un cliente ogni dieci metri quadrati di area di vendita,
3. nel caso di aree di vendita al di fuori del singolo settore della distribuzione di generi alimentari di oltre 800 metri quadrati complessivi su una superficie di 800 metri quadrati ci dovrà essere al massimo un cliente ogni dieci metri quadrati di area di vendita e su una superficie superiore a 800 metri quadrati ci dovrà essere al massimo un cliente ogni 20 metri quadrati di area di vendita.

Per i centri commerciali è determinante la rispettiva superficie totale di vendita.

- (3) Se vengono offerti assortimenti misti, le parti dell'assortimento, la cui vendita non è consentita ai sensi del par. 2, possono essere vendute, se la parte dell'assortimento consentita è almeno del 60 per cento del fatturato; questi punti vendita possono quindi vendere tutti gli assortimenti, che vendono normalmente. In tutti gli altri casi si potrà continuare a vendere la parte dell'assortimento consentita da sola, se è possibile garantire una separazione dalla parte proibita dell'assortimento, la cui vendita non deve aver luogo. Il par. 1 resta invariato. Nell'organizzare i servizi di raccolta, gli operatori devono organizzare in particolare la distribuzione delle merci senza entrare in contatto ed entro fasce orarie fisse nella piena osservanza dei concetti di igiene.
- (4) Agli esercizi e ai punti per la vendita al dettaglio è fatto divieto di effettuare promozioni speciali di vendita, che si prevede possano generare un aumento dell'affluenza del pubblico.
- (5) L'attività operativa di imprese artigianali e servizi comprese le autofficine, le officine per la riparazione delle macchine agricole e delle biciclette nonché i rispettivi punti vendita dei pezzi di ricambio è consentita a condizione che non sia vietata ai sensi di altre prescrizioni o in base alla presente Ordinanza. Nei locali dei negozi artigianali e dei fornitori di servizi è vietata la vendita di beni non collegati a prestazioni artigianali o di servizi, ad eccezione degli accessori necessari. Nei locali commerciali dei fornitori di servizi telefonici sono consentite solo l'accettazione e l'eliminazione di guasti e la riparazione o la sostituzione di apparecchi difettosi; è vietata la vendita di merci, anche in relazione alla fornitura di contratti di servizi.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3 si applica – mutatis mutandis – il par. 2 comma 2; l'ammissibilità della vendita di merci ai sensi dei par. 1 e 2 resta invariata.

Art. 14

Validità dei requisiti generali della protezione dalle infezioni per determinate istituzioni ed enti

- (1) Chiunque gestisca le strutture, i servizi e le attività elencate qui di seguito deve rispettare i requisiti di igiene ai sensi dell'Art. 4 e nel contempo deve elaborare in anticipo un concetto di igiene ai sensi dell'Art. 5 ed effettuare una elaborazione dei dati ai sensi dell'Art. 6 riguardanti
1. università, accademie ai sensi della legge sulle accademie, biblioteche, archivi e servizi per gli studenti,
 2. scuole di musica, d'arte e d'arte per i giovani,
 3. scuole per infermieri, scuole per operatori sanitari, scuole tecniche per i servizi sociali, scuole per attività dei servizi di soccorso e centri di formazione e perfezionamento per le professioni infermieristiche e sanitarie sotto la responsabilità del Ministero degli Affari Sociali,
 4. scuole guida, scuole di nautica e addestramento al volo compresa la valutazione degli esami teorici e pratici,
 5. altri istituti di istruzione e offerte di formazione di qualsiasi tipo compreso lo svolgimento di esami salvo quanto elencato ai sensi dell'Art. 16 par. 1 punto 1,
 6. strutture che forniscono servizi legati alla cura del corpo come parrucchieri, barbieri, studi di fitness, per la cura delle unghie, massaggi, tatuaggi e piercing così come fisioterapia e ergoterapia, logopedia, podologia e chiropedia; nella misura, in cui per la prestazione del servizio, della prestazione o dell'attività non si possa indossare o non lo si possa fare in modo permanente una protezione di bocca e naso, si richiede - per poter procedere alla prestazione - la presentazione di una certificazione attestante l'esecuzione di un test rapido negativo giornaliero COVID-19, una documentazione dell'avvenuta vaccinazione o una prova, che confermi di aver contratto un'infezione da Coronavirus ai sensi dell'Art. 4a da parte della cliente o del cliente; questo non si applica alla fisioterapia e all'ergoterapia, alla logopedia e alla podologia nonché alla chiropedia medica,
 7. impianti sportivi pubblici e privati comprese palestre e centri di fitness e yoga, scuole di danza e strutture simili,

8. esercizi commerciali per la vendita al dettaglio e mercati ai sensi degli Art. 66 fino a 68 del Codice delle attività lucrative indipendenti (GewO) in deroga ai requisiti ai sensi dell'Art. 6, a meno che questo non sia prescritto ai sensi dell'Art. 13a par.1,
 9. il settore alberghiero e della ristorazione comprese le strutture ed i servizi di catering ai sensi dell'Art. 25 (GastG); per le strutture alberghiere ed i servizi di ristorazione ai sensi dell'Art. 25 par.1 comma 1 della GastG, l'elaborazione dei dati ai sensi dell'Art. 6 è effettuata soltanto per gli ospiti esterni,
 10. esercizi ricettivi turistici,
 11. congressi,
 12. ricevitorie delle scommesse,
 13. istituzioni artistiche e culturali compresi musei, gallerie, cinema, cinema drive-in, teatri e concerti nonché giardini zoologici e botanici e luoghi della memoria e
 14. centri di abbronzatura.
- (2) Per l'esercizio operativo o i servizi delle strutture, per servizi e attività di cui al par. 1 c'è un divieto di ingresso e partecipazione ai sensi dell'Art. 7. Inoltre, si devono rispettare i requisiti di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'Art. 8; questo non si applica al par. 1 punti 2 e 5. Il par. 1 nonché i commi da 1 e 2 si applicano anche, se un evento consentito ai sensi dell'Art. 10 si svolge nell'ambito della struttura, dei servizi o dell'attività. Il divieto di accesso e di partecipazione ai sensi dell'Art. 7 si applica anche ai mezzi di trasporto, alle aree e alle strutture di cui all'Art. 3 par. 1 punti 1 e 5.
- (3) Le strutture di cui al par. 1 punti 6 e 14 sono autorizzate a fornire il servizio solo su appuntamento.

Art. 14a

Requisiti speciali per la protezione dalle infezioni per i macelli e l'impiego di lavoratori stagionali in agricoltura

(1) I dipendenti di

1. macelli, laboratori di sezionamento, stabilimenti di lavorazione della carne e della selvaggina nonché altre aziende, che producono e trattano prodotti alimentari a base di carne non lavorata con più di 30 dipendenti, nella misura in cui tali dipendenti siano impiegati nell'area di macellazione e di sezionamento e
2. aziende agricole, comprese le aziende di colture speciali, con più di 10 lavoratrici e lavoratori stagionali, durante il periodo del loro impiego devono sottoporsi ad un test

rapido COVID-19 ai sensi dell'Art. 4a par.1 per accertare una eventuale infezione da Coronavirus prima di iniziare a lavorare per la prima volta. Nei casi di cui al punto 1, i dipendenti di aziende con più di 100 lavoratori nel settore della macellazione e del sezionamento devono sottoporsi ad un ulteriore test rapido settimanale COVID-19 ai sensi dell'Art. 4a par. 1. Sono esentate dall'obbligo del test di cui ai commi 1 e 2 le persone vaccinate e guarite ai sensi dell'Art. 4a par. 2 e 3. I risultati dei test, la documentazione dell'avvenuta vaccinazione o la prova della conferma di aver contratto l'infezione da Coronavirus devono essere presentati di volta in volta al gestore su richiesta. L'organizzazione e il finanziamento dei test sono a carico del gestore, salvo disposizioni contrarie.

- (2) I gestori delle strutture di cui al par. 1 devono rispettare i requisiti di igiene ai sensi dell'Art. 4 e devono elaborare un concetto di igiene conformemente all'Art. 5. Nelle strutture di cui al par. 1 punto 2 non si applica l'obbligo di indossare una protezione di bocca e naso al di fuori degli spazi chiusi. In deroga all'Art. 5 par. 2, i gestori delle strutture di cui al par. 1 sono obbligati a presentare un concetto di igiene all'ispettore sanitario localmente competente. Nella misura, in cui quest'ultimo trova delle carenze, il concetto di igiene deve essere immediatamente adattato secondo le direttive impartite dall'ispettore sanitario.
- (3) Su richiesta del gestore, l'autorità sanitaria localmente competente può consentire deroghe dagli obblighi di controllo mediante test di cui al paragrafo 1 per i dipendenti di una determinata area di lavoro, se il gestore presenta valide motivazioni nel contesto di uno specifico concetto di igiene, che fanno ritenere giustificabile tale deroga.
- (4) Il gestore è obbligato a trattare i dati dei dipendenti e dei visitatori della struttura ai sensi dell'Art. 6. Nel caso del par. 1 punto 2 vengono trattati solo i dati dei dipendenti. Un divieto di accesso e partecipazione ai sensi dell'Art. 7 si applica anche alle persone, che non si sono sottoposte né al test richiesto ai sensi del par. 1 né che presentano la documentazione dell'avvenuta vaccinazione o una prova, che confermi di aver contratto un'infezione da Coronavirus.
- (5) I requisiti di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'Art. 8 devono essere rispettati. Inoltre, il gestore delle strutture citate al par. 1 deve adempiere ai seguenti obblighi:
 1. i dipendenti devono essere istruiti in modo esauriente in una lingua loro comprensibile, in particolare per quanto riguarda i cambiamenti delle procedure e dei cicli di lavorazione causati dalla pandemia del coronavirus nonché sui sintomi tipici dell'infezione da coronavirus ovvero febbre, tosse secca, disturbi del senso del gusto o dell'olfatto,

2. trasmettere informazioni e istruzioni di cui al comma 2 punto 1 per iscritto e verbalmente prima del primo inizio dei lavori, in seguito almeno trimestralmente e nel caso di nuovi sviluppi immediatamente e debitamente documentate,
3. dotare tutti i dipendenti di dispositivi di protezione individuale, istruendoli sul loro corretto utilizzo.

Art. 14b

Funzionamento delle scuole, scuole materne a tempo pieno
e centri di assistenza diurna all'infanzia

- (1) L'organizzazione di attività didattiche nelle scuole pubbliche, nelle classi di sostegno e recupero della scuola primaria, negli asili nido e nelle rispettive istituzioni con gestione indipendente così come il funzionamento operativo dei servizi di assistenza all'infanzia di una scuola primaria di elevata affidabilità, l'assistenza pomeridiana con orario flessibile così come il doposcuola gestito direttamente nella scuola si svolgono in conformità con le disposizioni impartite nei paragrafi da 2 a 14. E' vietata la realizzazione di eventi extracurricolari ed altri eventi scolastici nelle scuole pubbliche e nelle rispettive strutture con gestione indipendente. L'attività di partner extrascolastici nella scuola è ammissibile solo nella misura, in cui tale attività sia parte integrante della frequenza scolastica consentita.
- (2) E' vietato praticare l'educazione fisica sportiva in presenza, anche nella misura, in cui l'insegnamento sia di nuovo ammesso ai sensi dei paragrafi da 3 a 14. In deroga a quanto disposto, la pratica dell'educazione fisica sportiva in presenza per la preparazione degli esami, comprese le valutazioni delle esercitazioni sportive, è ammessa per le alunne e gli alunni, che hanno scelto l'educazione fisica come materia d'esame, a condizione che sia rispettato e mantenuto in ogni momento un distanziamento minimo di 1,5 metri. Le attività, in cui la distanza minima non può essere mantenuta, sono vietate. E' consentito garantire sicurezza o prestare assistenza indossando una protezione di bocca e naso ai sensi dell'Art. 3 par. 1.
- (3) Tenendo conto delle offerte di test disponibili, l'insegnamento si svolge in alternanza fra lezioni in presenza (faccia a faccia) e didattica a distanza (DAD), se e nella misura, in cui questo si renda necessario per il mantenimento della distanza minima. Questo provvedimento non si applica:

1. alle scuole domiciliari nei collegi per minorenni riconosciuti ai sensi dell'Art. 28 della Legge sul benessere dei bambini e dei giovani in vigore per il Baden-Württemberg, che ospitano le alunne e gli alunni durante tutto l'anno nonché ai centri di formazione didattica e consulenza pedagogica speciale con convitti, che sono aperti tutto l'anno,
2. ai centri educativi e di consulenza speciali dal punto di vista pedagogico con le seguenti esigenze peculiari: sviluppo mentale, fisico e motorio nonché ai centri speciali di formazione didattica e consulenza pedagogica con altre peculiarità riguardanti questi processi educativi e formativi,
3. agli asili nido,
4. agli istituti ai sensi dell'Art. 14 par. 1 punto 3 e ai rispettivi corsi di formazione nelle scuole professionali nell'ambito delle funzioni di competenza del Ministero dell'Istruzione e degli Affari Culturali; questo vale per le classi, che non sono classi di diplomandi dell'ultimo anno solo, se l'insegnamento non può essere impartito nell'ambito di lezioni alternate e se non può essere rinviato.

La frequenza scolastica nelle istituzioni di cui ai punti da 1 fino a 4 può anche svolgersi costantemente in presenza; l'Art. 2 par. 2 non trova applicazione. La direzione della scuola deciderà l'entità e la durata delle diverse fasi delle lezioni in presenza. Nelle ultime due settimane prima degli esami intermedi e finali, le lezioni potranno essere svolte anche in modo continuativo sotto forma di didattica a distanza (DAD) - a discrezione della direzione della scuola - in deroga ai paragrafi da 1 a 3.

- (4) Nella misura, in cui le alunne e gli alunni partecipano a lezioni in presenza, è consentito
1. l'esercizio di servizi di assistenza attendibili della scuola primaria, dell'assistenza con orario flessibile pomeridiano, del doposcuola gestito direttamente a scuola e dell'assistenza a tempo pieno nonché
 2. fare passeggiate ed escursioni nella natura con una composizione equilibrata della classe.
- (5) Per le alunne e gli alunni,
1. che non possono fruire della didattica a distanza o in remoto (DAD) o

2. nel caso, in cui sussista una particolare necessità per altre valide motivazioni in base alla valutazione della riunione di classe, dopo l'approvazione della direzione della scuola saranno organizzate lezioni in presenza nei limiti delle risorse disponibili, che vanno oltre le disposizioni di cui al par. 3. Questo vale – mutatis mutandis – in particolare per le lezioni pratiche dal punto di vista contenutistico delle materie insegnate nelle scuole professionali, che non possono avvalersi della didattica a distanza o in remoto (DAD).
- (6) Se e nella misura, in cui ha luogo l'insegnamento in presenza, i genitori o le alunne e gli alunni maggiorenni dichiarano alla scuola, se desiderano adempiere al loro obbligo scolastico partecipando alla didattica a distanza invece che alle lezioni in classe. L'obbligo di partecipare alle valutazioni scritte delle prestazioni in presenza può essere stabilito dal corpo insegnante anche in caso di decisione contraria all'insegnamento in presenza. Se non si decide di partecipare alla didattica a distanza invece che alla lezione in classe, l'obbligo di partecipare all'insegnamento in presenza è stabilito dalle disposizioni dell'Ordinanza sulla frequenza scolastica attualmente in vigore. La decisione può essere cambiata con effetto per il futuro alla fine del semestre o dell'anno scolastico e in caso di un cambiamento significativo delle circostanze, ad esempio al verificarsi di una pandemia.
- (7) Nel momento, in cui non ha luogo la lezione in presenza, si procederà – al suo posto - alla didattica a distanza o in remoto (DAD).
- (8) Per le alunne e gli alunni autorizzati a frequentare le scuole primarie, le classi di recupero delle scuole elementari, le classi da 5 fino a 7 delle scuole di sostegno alla scuola primaria, gli asili nido nonché tutte le classi di ogni ordine e grado dei centri speciali di formazione didattica ed orientamento pedagogico si organizza un'assistenza di emergenza, se e nella misura, in cui le alunne e gli alunni non possono partecipare di nuovo alle lezioni in presenza in aula. Sono autorizzati a frequentare le alunne e gli alunni,
1. la cui partecipazione all'assistenza di emergenza è necessaria per garantire il loro benessere,
 2. i cui genitori sono entrambi indispensabili per lo svolgimento della loro attività professionale o studiano o frequentano una scuola con l'intento di sostenere l'esame di maturità nel 2021 e per questo motivo sono impossibilitati a fornire assistenza o

3. i cui genitori devono ricorrere all'assistenza di emergenza per altri gravi motivi.

Il comma 2 punto 2 si applica anche nel caso, in cui ci sia la presenza di un genitore single e a patto che siano soddisfatti tutti i restanti requisiti preliminari imposti dal comma 2 punto 2.

I genitori single sono paragonabili ai tutori legali nel caso, in cui un genitore o l'altro sia impossibilitato a fornire cure ed assistenza per motivi impellenti, ad esempio a causa di una grave malattia. Di norma, l'assistenza di emergenza copre il periodo di esercizio dell'attività operativa delle istituzioni e lo sostituisce. Si svolge nella stessa struttura, che l'alunna o l'alunno hanno finora frequentato, con l'intervento del proprio personale e in gruppi possibilmente piccoli e costituiti in pianta stabile. Sono ammesse deroghe solo in casi particolarmente motivati e giustificabili.

(9) Il funzionamento e la gestione delle mense scolastiche e la consumazione dei pasti in comune da parte delle alunne e degli alunni nonché del personale addetto, che lavora nella scuola, sono consentiti nell'ambito dell'insegnamento in presenza in classe e dell'assistenza di emergenza con la formazione di gruppi il più possibilmente stabili, mantenendo il distanziamento richiesto di almeno 1,5 metri tra le persone. I tavoli devono essere puliti - in linea di massima - tra un turno e l'altro durante i turni di lavoro.

(10) Per quanto riguarda le strutture di cui al par. 1 comprese le strutture per l'assistenza di emergenza di cui al par. 8 esiste un divieto di accesso e partecipazione per alunne ed alunni, bambini, personale docente nonché per altre persone,

1. che sono o sono stati in contatto con una persona infettata dal Coronavirus, se non sono trascorsi 14 giorni dall'ultimo contatto, salvo diversa disposizione delle autorità competenti,
2. che nei 10 giorni precedenti hanno soggiornato in un'area designata come area a rischio dall'Istituto Robert Koch al momento del loro soggiorno; questo vale anche se l'area è stata classificata come area a rischio solo di recente entro 10 giorni dal ritorno oppure
3. che sono tenuti a sottoporsi ad un test PCR dopo un autotest positivo ai sensi dell'Art. 4a par. 3 della quarantena dell'Ordinanza Corona o
4. che manifestano i sintomi tipici di un'infezione da Coronavirus ovvero febbre, tosse secca, disturbi e alterazioni del gusto o dell'olfatto.

Non vi è alcun divieto di accesso e partecipazione ai sensi del comma 1, a condizione che, secondo le disposizioni che regolamentano la quarantena o la quarantena in ingresso dell'Ordinanza Corona, non vi sia o non vi sia più l'obbligo di sottoporsi ad una quarantena.

(11) Le scuole pubbliche, le classi di recupero della scuola elementare, gli asili nido nonché le rispettive istituzioni con gestione indipendente devono offrire due test rapidi COVID-19 per il Coronavirus ai sensi dell'Art. 4a par. 1 alle alunne ed agli alunni, che sono presenti in classe nonché al personale, che lavora in presenza nelle istituzioni in ogni settimana scolastica e almeno un test nel caso di una presenza al massimo di tre giorni consecutivi per ogni settimana scolastica; ne sono escluse le persone vaccinate e guarite ai sensi dell'Art. § 4a par. 2 e 3. La data e l'organizzazione per l'esecuzione del test saranno stabiliti dalla direzione della scuola.

(12) Alle persone, che non forniscono la prova di un test negativo per il Coronavirus né presentano una documentazione attestante la vaccinazione o la prova di aver contratto un'infezione ai sensi dell'Art. 4a è vietato l'accesso e la frequenza delle strutture di cui al par. 1 compresa l'assistenza di emergenza fornita ai sensi del par. 8. In tali casi è prevista la didattica a distanza (DAD). La prova del test può essere fornita

1. dalla partecipazione al test ai sensi del par. 11; lo stesso dicasi anche se, nella scuola, il test non viene effettuato prima o subito dopo l'ingresso nei locali della scuola, ma in un momento successivo della giornata scolastica oppure

2. dalla prova di un test con risultato negativo, che può essere attestata

(a) dalla certificazione di un test rapido COVID-19 ai sensi dell'Art. 4a par. 1 o

b) dall'autocertificazione dei genitori o dei tutori dopo un test rapido COVID-19 debitamente eseguito in base al formulario-tipo prescritto dal Ministero dell'Educazione e degli Affari Culturali per le alunne e gli alunni delle scuole primarie, dei centri speciali di formazione didattica ed orientamento pedagogico focalizzati in particolar modo sullo sviluppo mentale, fisico e motorio; dei centri speciali di formazione didattica ed orientamento pedagogico con altre priorità peculiari affe-

renti questi corsi di studi nonché i bambini delle classi di recupero della scuola primaria e degli asili nido,

la cui presentazione da parte delle alunne e degli alunni avverrà - al più tardi - il giorno, in cui si effettua un test offerto ai sensi del par. 11, mentre il personale docente e altre persone si sottoporranno al test in un momento, che dovrà essere stabilito dalla direzione della scuola e la cui esecuzione non potrà superare le 48 ore precedenti. La possibilità di autocertificazione di cui al comma 3 punto 2 lettera b) si applica - mutatis mutandis - al personale, che lavora nelle istituzioni di cui ai par. 11 e 15 nonché alle alunne ed agli alunni maggiorenni.

(13) Non si applica il divieto di accesso e partecipazione di cui al par. 12

1. per la partecipazione a

a) esami intermedi e finali o

b) alle valutazioni del rendimento scolastico richieste per la votazione nella misura, in cui queste siano obbligatorie per l'adempimento del numero minimo di valutazioni,

se viene mantenuta costantemente una distanza minima di 1,5 metri e se le alunne e gli alunni sono fisicamente separati dai loro compagni di classe, che hanno fornito la prova di cui al par. 12 comma 2,

2. per le alunne e gli alunni, che non possono essere sottoposti all'esecuzione di un test rapido COVID-19 per il Coronavirus ai sensi dell'Art. 4a par. 1 a causa di un impedimento, a condizione che l'impedimento e l'impraticabilità dell'esecuzione del test siano comprovati da un certificato medico,

3. per le persone vaccinate ai sensi dell'Art. 4a par. 2,

4. per le persone guarite ai sensi dell'Art. 4a par. 3,

5. per l'accesso di breve durata ai locali della scuola nella misura, in cui questo sia assolutamente necessario per l'esercizio della cura di persone o per la partecipazione all'apprendimento a distanza (DAD),

6. per l'accesso di breve durata necessario per il funzionamento della scuola, per esempio da parte dei fornitori di servizi o se l'accesso avviene al di fuori dell'orario di lavoro, per esempio da parte del personale addetto alle pulizie.

(14) Se il dipartimento sanitario competente in materia di un distretto rurale o urbano ha stabilito un'incidenza su sette giorni di più di 200 nuove infezioni da Coronavirus ogni 100.000 abitanti per tre giorni consecutivi e lo ha reso noto secondo la prassi locale, l'insegnamento in presenza è vietato, ad eccezione dell'insegnamento negli istituti di cui al par. 3 comma 2 e dei corsi di insegnamento in presenza di cui al par. 5.

Il divieto non si applica per

1. l'insegnamento in presenza delle alunne e degli alunni delle classi 9 e 10 della Hauptschule (scuola secondaria ad indirizzo professionale), Werkrealschule (scuola secondaria ad indirizzo industriale), Realschule (scuola secondaria ad indirizzo tecnico) e Gemeinschaftsschule (scuola comunitaria interconfessionale), che sosterranno gli esami di maturità nell'anno scolastico 2020/21,
2. l'insegnamento in presenza delle alunne e degli alunni delle classi 1 e 2 del liceo classico, del liceo scientifico e della scuola comunitaria interconfessionale,
3. l'insegnamento in presenza delle alunne e degli alunni dei centri speciali di formazione didattica ed orientamento pedagogico, che frequentano uno dei corsi di formazione di cui ai punti 1 e 2 nelle rispettive classi,
4. l'insegnamento in presenza delle alunne e degli alunni delle classi 9 dei centri speciali di formazione didattica ed orientamento pedagogico per l'apprendimento, dei centri di istruzione speciale e orientamento pedagogico di altri settori peculiari con un determinato percorso di apprendimento nonché delle classi 9 e 10 in programmi di istruzione inclusivi differenziati, che preparano ad affrontare un successivo programma educativo e formativo senza alcuna soluzione di continuità,
5. l'insegnamento in presenza delle alunne e degli alunni delle scuole professionali, che dovranno sostenere la prova finale di maturità per il conseguimento di una qualifica professionale o di carattere generale nell'anno scolastico 2020/21,
6. l'esecuzione di valutazioni scritte e pratiche del rendimento scolastico nella misura, in cui queste siano obbligatorie per l'adempimento del numero minimo di valutazioni,
7. lo svolgimento degli esami intermedi e finali.

Il paragrafo 8 si applica mutatis mutandis. Il comma 1 non si applica più dal giorno successivo all'avviso, se il dipartimento sanitario competente di un distretto rurale o urbano ha stabilito che l'incidenza su sette giorni di 200 nuove infezioni da Coronavirus ogni 100.000 abitanti non è stata raggiunta per cinque giorni consecutivi e lo ha annunciato conformemente alla prassi locale. L'Art. 20 par. 5 commi 1 e 3 e il par. 8 sono applicati mutatis mutandis.

- (15) Il par. 14 si applica mutatis mutandis, ad eccezione del comma 2, alle scuole materne a tempo pieno, ai centri di assistenza diurna all'infanzia soggetti ad autorizzazione, alle classi di sostegno della scuola primaria, agli asili nido e ai servizi di assistenza forniti dalle scuole primarie di elevata affidabilità, all'assistenza pomeridiana con orario flessibile, ai centri del doposcuola e al doposcuola gestito direttamente presso la scuola.

Art. 14c

Restrizioni per ospedali, strutture per persone bisognose di cure e supporto e servizi di assistenza ambulatoriale

- (1) L'accesso di visitatori agli ospedali è consentito solo dopo aver effettuato un test rapido COVID-19 negativo eseguito ai sensi dell'Art. 4a par. 1 al massimo 48 ore prima e con una protezione respiratoria, che soddisfi i requisiti degli standard FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95 o di uno standard equivalente. Gli ospedali devono offrire ai visitatori la possibilità di fare il test. L'accesso di altre persone esterne agli ospedali è consentito solo dopo un test rapido COVID-19 negativo ai sensi dell'Art. 4a par. 1 o con una protezione respiratoria, che soddisfi i requisiti degli standard FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95 o di uno standard equivalente. Si applica – mutatis mutandis - l'Art. 3 par. 2 punto 1; per i bambini dai sei ai 14 anni è sufficiente una mascherina medica, che soddisfi i requisiti della norma DIN EN 14683:2019-10 o di una norma equivalente. Le persone esterne, il cui accesso alla struttura è assolutamente necessario per garantire il suo funzionamento o per la salute psicosociale o fisica dei pazienti, sono dispensate dall'esecuzione di un precedente test rapido COVID-19 ai sensi dell'Art. 4a par. 1 a condizione che il test rapido COVID-19 eseguito precedentemente - al massimo 48 ore prima - non sia potuto essere eseguito per motivi improcrastinabili. Dall'esecuzione di un test rapido COVID-19 sono pure dispensati ai sensi dell'Art. 4a par. 1 anche le forze di intervento dei vigili del fuoco, il servizio di soccorso, la polizia e la protezione civile, il cui accesso è necessario per un intervento urgente.

- (2) L'accesso di visitatori e persone esterne alle strutture di ricovero per persone con esigenze di cura e supporto è consentito solo dopo un test rapido COVID-19 negativo eseguito al massimo di 48 ore prima ai sensi dell'Art. 4a par. 1 e con una protezione respiratoria. La protezione respiratoria deve soddisfare i requisiti degli standard FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95 o di uno standard equivalente. Si applica – mutatis mutandis - il par. 1 comma 4. Le strutture devono offrire ai visitatori e alle persone esterne l'esecuzione del test. Si applica – mutatis mutandis – il par. 1 commi 5 e 6.
- (3) Il personale degli ospedali e delle strutture dei servizi di ricovero assistenziale per persone bisognose di cure e supporto nonché dei servizi di assistenza ambulatoriale deve - nell'ambito delle disposizioni relative alla salute ed alla sicurezza sul lavoro - indossare una protezione respiratoria, che soddisfi i requisiti degli standard FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95 o di uno standard equivalente, nel caso in cui ci sia contatto con i residenti o i pazienti.
- (4) Il personale delle strutture dei servizi di ricovero assistenziale per persone bisognose di cure e supporto deve essere sottoposto all'esecuzione del test rapido COVID-19 tre volte alla settimana ai sensi dell'Art. 4a par. 1, per accertare un eventuale contagio da Coronavirus; per persone vaccinate e guarite ai sensi dell'Art. 4a par. 2 e 3 la frequenza del test si potrà ridurre ad una volta alla settimana, mentre il personale dei servizi di assistenza ambulatoriale deve sottoporsi ad un test rapido COVID-19 due volte alla settimana ai sensi dell'Art. 4a par. 1 per scoprire una eventuale infezione da Coronavirus; si applica mutatis mutandis il comma 1 capoverso 2. Il risultato del test, la documentazione dell'avvenuta vaccinazione o la prova dell'infezione contratta dovranno essere presentati di volta in volta su richiesta della direzione della struttura; le strutture o i servizi di assistenza ambulatoriale devono organizzare l'esecuzione dei test necessari. In casi giustificati da valide motivazioni, il dipartimento sanitario localmente competente può consentire deroghe.

Parte 2 – Regolamenti speciali

Art. 15

Principio

Le Ordinanze emanate ai sensi degli Art. 16 fino a 18 hanno la precedenza su tutte le disposizioni legislative della parte 1, nella misura, in cui non vi siano disposizioni derogato-

rie. Deroche dagli Art. 3, 9, Art. 10 par. 2, Art. 13 par. 1 e 2, Art. 14b, 14c e Art. 20 par. 6 e 7 sono consentite solo, se prevedono ulteriori misure di protezione dalle infezioni.

Art. 16

Autorizzazioni ad emanare Ordinanze

(1) Il Ministero dell'Istruzione e degli Affari Culturali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) mediante emanazione di Ordinanza per

1. il funzionamento delle scuole tenuto conto della sua responsabilità dipartimentale, per le offerte di assistenza della scuola primaria con un certo grado di affidabilità e l'assistenza pomeridiana flessibile, per i centri del doposcuola nonché il doposcuola gestito direttamente dalla scuola, per gli asili nido, le classi di sostegno della scuola primaria, le scuole materne a tempo pieno ed i centri di cura ed assistenza dei bambini ed

2. eventi ai sensi dell'Art. 12 e

per proteggere i bambini dal contagio e dalle infezioni da Coronavirus e a stabilire condizioni, requisiti ed altri regolamenti attuativi, in particolare requisiti in materia di igiene, limiti massimi per il numero di persone, divieti operativi, modalità di un'assistenza di emergenza e requisiti per la ripresa dell'attività operativa.

(2) Il Ministero della Scienza è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni, di concerto con il Ministero degli Affari Sociali a stabilire con provvedimento legislativo (Ordinanza) condizioni e requisiti, in particolare requisiti in materia di igiene per la protezione dall'infezione da coronavirus, per l'attività operativa di

1. università, accademie ai sensi della Legge sulle accademie, biblioteche ed archivi,
2. centri servizi per studenti e
3. istituzioni artistiche e culturali, a meno che non sia già indicato al punto 1 e al par. 5 nonché sale cinematografiche.

Il comma 1 punto 1 non si applica all'Università di Polizia del Baden-Württemberg e al Presidio per la formazione professionale dell'Università di Polizia del Baden-Württemberg come pure all'Università per l'amministrazione della giustizia di Schwetzingen. Il Ministero degli Interni per l'Università di Polizia del Baden-Württemberg - compreso il Presidio per la formazione professionale dell'Università

e il Ministero della Giustizia per l'Università dell'amministrazione della giustizia di Schwetzingen possono consentire deroghe alle restrizioni della presente Ordinanza, necessarie all'espletamento dell'attività di formazione, studio e perfezionamento e alla preparazione e svolgimento degli esami come pure per le procedure di assunzione.

(3) Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni ad emanare un provvedimento legislativo (Ordinanza) per l'esercizio dell'attività operativa di

1. ospedali, strutture di prevenzione e riabilitazione, centri di dialisi e cliniche diurne (day hospital),
2. strutture per persone bisognose di cure e sostegno o con disabilità,
3. strutture pubbliche per l'aiuto ai senzatetto,
4. progetti abitativi per l'assistenza ambulatoriale per l'aiuto a persone senza fissa dimora nonché comunità assistite ambulatorialmente da un fornitore di servizi responsabile in conformità con la legge sulla residenza, la partecipazione e l'assistenza infermieristica,
5. servizi di assistenza e supporto nella fase preparatoria e nel contesto dell'assistenza,
6. offerte di lavoro per la cura di bambini e giovani e assistenza sociale per la gioventù ai sensi degli Art. 11 e 13 del SGB VIII (Codice Sociale VIII), per la promozione dell'educazione nella famiglia ai sensi dell'Art. 16 del SGB VIII e per aiuti di sostegno,
7. scuole per infermieri, scuole per professioni sanitarie e scuole tecniche per i servizi sociali di sua competenza dipartimentale,
8. istituti di formazione e perfezionamento per le professioni infermieristiche e sanitarie e
9. scuole per le attività del servizio di soccorso
e a stabilire condizioni e requisiti, in particolare linee guida in materia di igiene per la protezione da infezioni da coronavirus.

(4) Il Ministero degli Interni è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni ad adottare un provvedimento legislativo (Ordinanza) per la protezione dalle infezioni da coronavirus

1. stabilendo condizioni e requisiti, in particolare requisiti in materia di igiene per l'attività operativa delle strutture di prima accoglienza del Land,

2. la quarantena di persone, che vengono ricoverate per la prima volta in una struttura di prima accoglienza del Land o dopo un periodo di assenza più lungo.

(5) Il Ministero della Cultura e il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a stabilire dietro emanazione di un'Ordinanza congiunta condizioni e requisiti, in particolare requisiti in materia di igiene per la protezione dalle infezioni da coronavirus per l'esercizio dell'attività operativa di

1. impianti sportivi pubblici e privati e strutture sportive (stadi) compresi centri di fitness e yoga e per lo svolgimento di competizioni sportive nonché scuole di danza e strutture analoghe,
2. bagni comprese saune e strutture balneari ad accesso controllato come pure
3. scuole di musica, scuole d'arte e scuole d'arte per giovani come pure offerte di servizi ai sensi dell'Art. 14 par. 1 punto 5 sotto la diretta responsabilità dipartimentale del Ministero della Cultura.

(6) Il Ministero dei Trasporti e il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a stabilire – dietro emanazione di un provvedimento legislativo (Ordinanza) – condizioni e requisiti, in particolare requisiti in materia di igiene per la protezione dalle infezioni da coronavirus per

1. il traffico passeggeri pubblico e turistico ai sensi dell'Art. 3 par. 1 punto 1 compresi i servizi di ristorazione ai sensi dell'Art. 25 par. 1 comma 2 della GastG e
2. la formazione teorica e pratica per l'esame di guida, la scuola nautica e l'addestramento al volo, i contenuti teorici e pratici della formazione e aggiornamento impartiti dagli esperti e dagli esaminatori riconosciuti ufficialmente per la circolazione degli autoveicoli ed il traffico marittimo ed aereo nonché altre offerte delle scuole guida, che risultano direttamente dall'Ordinanza sulla patente di guida o dalla legge sulla circolazione stradale.

(7) Il Ministero dell'Economia ed il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni ad emanare un'Ordinanza congiunta per

1. la vendita al dettaglio
2. il settore alberghiero della ristorazione,

3. il settore alberghiero e della ristorazione comprese le strutture di ristorazione ai sensi dell'Art. 25 par. 1 comma 1 e par. 2 della GastG,
 4. fiere, mostre ed esposizioni nonché congressi,
 5. artigianato,
 6. saloni di parrucchieri, centri massaggi, centri di estetica e di cosmesi, solarium, ricostruzione delle unghie, tatuaggi, piercing, centri medici e non medici di podologia,
 7. luoghi di intrattenimento,
 8. parchi di divertimenti comprese le attività che sono gestite come commercio ambulante ai sensi dell'Art. 55 par. 1 del Codice delle attività lucrative indipendenti (GewO) e
 9. i mercati ai sensi degli Art. 66 fino a 68 del Codice delle attività lucrative indipendenti (GewO)
- e a stabilire condizioni e requisiti, in particolare requisiti in materia di igiene per la protezione da infezioni da coronavirus.

(8) Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a stabilire di concerto con il Ministero di volta in volta competente mediante emanazione di provvedimento legislativo (Ordinanza) condizioni e requisiti, in particolare requisiti igienici per altre strutture, esercizi, servizi e attività che non sono regolamentati separatamente nella presente Ordinanza per la protezione dalle infezioni da coronavirus.

Art. 17

Autorizzazioni ad emanare Ordinanze sugli obblighi della quarantena

Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 e dell'Art. 36 par. 6 comma 5 della Legge sulla protezione dalle infezioni ad emanare mediante un provvedimento legislativo (Ordinanza) disposizioni di legge per gli obblighi della quarantena e quindi altri obblighi ad esse connessi e ad adottare misure adeguate per la lotta contro il coronavirus, in particolare

1. la quarantena delle persone, che entrano nel Paese da uno Stato al di fuori della Repubblica Federale Tedesca, in modo consono ai sensi dell'Art. 30 par. 1 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni,

2. la quarantena dei malati, dei malati sospetti, dei sospetti contagiati e dei positivi asintomatici, in modo consono ai sensi dell'Art. 30 par. 1 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni,
 3. l'obbligo delle persone di cui al punto 1 dell'Art. 28 par. 1 comma 1 della Legge sulla protezione dalle infezioni di presentarsi alle Autorità competenti di segnalare che le condizioni imposte per la quarantena sono state rispettate,
 4. l'obbligo per i componenti della famiglia, che sono entrati in contatto con persone risultate positive al test del Coronavirus nonché con persone risultate positive all'autotest, di sottoporsi ad un test rapido o al test PCR,
 5. l'osservazione delle persone di cui al punto 1 ai sensi dell'Art. 29 della Legge sulla protezione dalle infezioni,
 6. i divieti di esercitare un'attività professionale per le persone di cui al punto 1 ai sensi dell'Art. 31 della Legge sulla protezione dalle infezioni ivi compresi i divieti nei confronti delle persone residenti al di fuori del Baden-Württemberg,
 7. l'obbligo di presentare un certificato medico dopo l'ingresso ai sensi dell'Art. 36 par. 6 della Legge sulla protezione dalle infezioni
- nonché di prescrivere deroghe a quanto sopra e alle condizioni imposte ivi comprese ulteriori Ordinanze.

Parte 3 - Elaborazione dei dati e reati amministrativi

Art. 18

Trattamento dei dati personali

Il Ministero degli Affari Sociali e il Ministero dell'Interno sono autorizzati ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a disciplinare con disposizione di legge congiunta ulteriori dettagli sul trattamento dei dati personali tra le autorità sanitarie, le autorità di polizia locali ed il servizio pubblico della polizia federale nella misura, in cui si renda necessario per motivi di protezione dalle infezioni e precisamente

1. per proteggere agenti e funzionari del servizio di polizia e i dipendenti delle autorità di polizia locali dal contagio durante le loro operazioni
2. per ordinare, attuare, controllare e far rispettare le misure in conformità con la legge sulla protezione dalle infezioni,

3. per perseguire i reati e gli illeciti amministrativi ai sensi della legge sulla protezione dalle infezioni e sulla base delle disposizioni di legge emanate e
4. per verificare la capacità di detenzione o di collocamento nonché la necessità di un collocamento isolato nei centri di detenzione e nelle carceri.

Art. 19

Reati amministrativi

Un illecito amministrativo ai sensi dell'Art. 73 par.1a punto 24 della Legge sulla protezione dalle infezioni è commesso da chiunque dolosamente o negligenemente

1. non mantiene la distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone tranne che per le strutture ai sensi dell'Art. 16 par. 1 punto 1 in violazione dell'Art. 2 par. 2,
2. non indossa una protezione di bocca e naso o indossa una protezione che non soddisfa i requisiti richiesti in violazione dell'Art. 3 par. 1, dell'Art. 10a par. 3 comma 1 o dell'Art. 10a par. 6 comma 2,
3. in qualità di persona presente fornisce informazioni errate su nome, cognome, indirizzo, data di presenza o numero di telefono in violazione dell'Art. 6 par. 3,
4. partecipa ad una riunione o ad un incontro o organizza un evento privato in violazione dell'Art. 9 par. 1, anche in combinato disposto con l'Art. 20 par. 3 comma 2 punto 3 o con l'Art. 20 par. 4 comma 2 o con l'Art. 20 par. 5 comma 2 punto 1,
5. tiene un evento in violazione dell'Art. 10 par. 1 comma 1, dell'Art. 12 par. 1 comma 2 o dell'Art. 12 par. 2 comma 2,
6. contravviene al divieto di ingresso o partecipazione ai sensi dell'Art. 10 par. 1 comma 2, dell'Art. 10a par. 5, dell'Art. 12 par. 1 comma 3, dell'Art. 12 par. 2 comma 3 o dell'Art. 14 par. 2 commi 1 o 4 o dell'Art. 14a par. 4 comma 3,
7. non osserva i requisiti di salute e sicurezza sul lavoro in violazione dell'Art. 10 par. 1 comma 3, dell'Art. 14 par. 2 comma 2 o dell'Art. 14a par. 5 comma 1,
8. tiene un evento in violazione dell'Art. 10 par. 2 commi 1 o 3 o dell'Art. 10 par. 3 punto 3,
9. non si adopera per l'osservanza della regola del distanziamento di cui all'Art. 2 in violazione dell'Art. 11 par. 2 comma 1,
10. non rispetta l'obbligo del trattamento dei dati in violazione dell'Art. 13a par. 1 comma 2 o dell'Art. 14a par. 4 comma 1,

11. gestisce una struttura o offre un servizio in violazione dell'Art. 13 par. 1 o 2 o dell'Art. 13a par. 1 fino a 3 e par. 5, anche in combinato disposto con l'Art. 20 par. 3 comma 2 o l'Art. 20 par. 5 comma 2 punti 2, 3 o 7 o l'Art. 20 par. 6 o l'Art. 20 par. 5 comma 2 punti 4 fino a 6,
12. effettua promozioni speciali di vendita in esercizi e mercati per la vendita al dettaglio in violazione dell'Art. 13a par. 4,
13. gestisce strutture o offre servizi o attività in violazione dell'Art. 14 par. 1 e 3,
14. non finanzia né organizza test in violazione dell'Art. 14a par. 1 comma 4,
15. non presenta un concetto di igiene ai sensi dell'Art. 14a par. 2 comma 3,
16. entra in una struttura senza aver effettuato un test rapido COVID-19 negativo ai sensi dell'Art. 4a par. 1 e senza indossare una protezione respiratoria in violazione dell'Art. 14c par.1 comma 1 o par. 2,
17. entra in una struttura senza aver effettuato un test rapido COVID-19 negativo ai sensi dell'Art. 4a par. 1 e senza indossare una protezione respiratoria in violazione dell'Art. 14c par.1 comma 3,
18. rimane fuori casa o in un altro alloggio in violazione dell'Art. 20 par. 7 o
19. serve e consuma alcolici in un luogo pubblico in violazione dell'Art. 20 par. 9.

Parte 4 – Disposizioni finali

Art. 20

Ulteriori misure e deroghe

- (1) La presente Ordinanza non pregiudica il diritto delle autorità competenti di adottare misure più rigorose di protezione dalle infezioni, che resta invariato a prescindere dagli strumenti legislativi emanati sulla base della presente Ordinanza.
- (2) Le autorità competenti possono – per motivi importanti – concedere deroghe ai requisiti stabiliti dalla presente Ordinanza o dal presente regolamento in singoli casi.
- (3) Se l'autorità sanitaria competente di un distretto rurale o urbano rileva, nell'ambito di un'ispezione periodica eseguita regolarmente, un'incidenza su sette giorni inferiore a 50 nuove infezioni da coronavirus ogni 100.000 abitanti per cinque giorni

consecutivi, dovrà comunicare immediatamente tale risultato accertato al di sotto di quanto previsto secondo la prassi locale nonché la data dell'entrata in vigore dei regolamenti modificati e riferirlo al Ministero degli Affari Sociali. Dall'entrata in vigore di cui al par. 8, i punti da 1 a 3 hanno la precedenza sulle rispettive disposizioni della presente Ordinanza:

1. L'attività operativa dei punti vendita al dettaglio, di negozi e mercati ai sensi degli Art. 66 fino a 68 GewO (Codice delle attività lucrative indipendenti) è generalmente consentita; l'Art. 13a par. 1, 3 e par. 5 commi 2 e 3 non trova alcuna applicazione; l'Art. 13a par. 2 commi 2 e 3 e par. 4 rimane invariato,
2. L'attività di biblioteche, archivi, musei, gallerie, giardini zoologici e botanici nonché di luoghi commemorativi è generalmente consentita in deroga all'Art. 13 par. 1 punti 2, 3 e 7; l'Art. 13a par. 1 non trova applicazione mutatis mutandis,
3. l'esercizio di impianti e campi sportivi nonché l'esercizio di sport all'aperto è consentito in deroga all'Art. 13 par. 1 punto 8, all'Art. 9 par. 1 anche per gruppi fino a dieci persone, a condizione che sia praticato un tipo di sport senza contatto.

Il comma 2 non viene applicato dall'entrata in vigore di cui al par. 8, se l'autorità sanitaria pubblica competente in materia di un distretto rurale o urbano rileva, nel quadro di un'ispezione periodica regolarmente effettuata, un'incidenza su sette giorni superiore a 50 nuove infezioni da coronavirus ogni 100.000 abitanti per tre giorni consecutivi; l'accertamento del risultato superiore a quanto previsto così come la data di entrata in vigore dei regolamenti modificati ai sensi del par. 8 saranno resi noti senza indugio dall'autorità sanitaria pubblica secondo la prassi locale e comunicati al Ministero degli affari sociali.

- (4) Se, nel corso di un'ispezione periodica, l'autorità sanitaria competente di un distretto rurale o urbano rileva un'incidenza su sette giorni inferiore a 35 nuove infezioni da coronavirus ogni 100.000 abitanti per cinque giorni consecutivi, dovrà comunicare immediatamente tale risultato accertato al di sotto di quanto previsto secondo la prassi locale nonché la data dell'entrata in vigore dei regolamenti modificati e riferirlo al Ministero degli Affari Sociali. A partire dalla data dell'entrata in vigore ai sensi del par. 8 - oltre al par. 3 comma 2 in deroga all'Art. 9 par. 1 comma 1 – per i raduni, le riunioni private e le manifestazioni si applicherà un limite al massimo di dieci persone provenienti da tre nuclei familiari; i bambini dei rispettivi nuclei familiari fino a 14 anni compresi non vengono conteggiati. Il comma 2 non trova più alcuna applicazione a partire dalla data dell'entrata in vigore ai sensi del

par. 8, se l'autorità sanitaria pubblica competente di un distretto rurale o urbano rileva, nel quadro di un'ispezione periodica eseguita regolarmente, un'incidenza su sette giorni superiore a 35 nuove infezioni da coronavirus ogni 100.000 abitanti per tre giorni consecutivi; l'accertamento del risultato superiore a quanto previsto e la data di entrata in vigore dei regolamenti modificati saranno resi noti senza indugio dall'autorità sanitaria pubblica secondo la prassi locale e comunicati al Ministero degli Affari Sociali.

(5) Se, nel corso di un'ispezione periodica, l'autorità sanitaria competente di un distretto rurale o urbano rileva un'incidenza su sette giorni superiore a 100 nuove infezioni da coronavirus ogni 100.000 abitanti per tre giorni consecutivi, dovrà comunicare immediatamente l'accertamento di questo risultato superiore al previsto e la data di entrata in vigore dei regolamenti modificati secondo la prassi locale e informare il Ministero degli Affari Sociali. A partire dalla data dell'entrata in vigore ai sensi del par. 8, i punti da 1 a 7 hanno la precedenza sulle altre disposizioni della presente Ordinanza:

1. In deroga all'Art. 9 par.1 comma 1 punto 2, i raduni, le riunioni private e gli eventi privati sono consentiti soltanto, se vi partecipano al massimo i membri di una famiglia ed un'altra persona compresi i bambini appartenenti al suo nucleo familiare fino a 14 anni compresi; restano impregiudicati i raduni, le riunioni private e gli eventi privati organizzati esclusivamente per l'esercizio di un diritto di cura o custodia,
2. in deroga all'Art. 13 par. 1 punti 1, 2 e 7 è vietata in toto l'attività di ricevitorie di scommesse, musei, gallerie, giardini zoologici e botanici e luoghi commemorativi della memoria con apertura al pubblico,
3. in deroga all'Art. 13 par. 1 punto 8, la gestione di impianti sportivi è consentita solo per sport sotto forma di allenamento di sport individuali e di squadra nell'ambito delle attività di competizione e allenamento per sport di alto livello agonistico e professionali nonché per sport con basso contatto praticati da soli, in coppia o con membri del proprio nucleo familiare; numerosi gruppi possono praticare lo sport su impianti di vaste dimensioni all'aperto in conformità con le disposizioni citate al punto 1, se si esclude il contatto tra i rispettivi gruppi,
4. l'attività operativa di strutture per la fornitura di servizi per la cura del corpo come studi di cosmesi, ricostruzione delle unghie, massaggi, tatuaggi e piercing così come studi di chiropratica cosmetica e strutture similari, fatta eccezione per

- i trattamenti necessari dal punto di vista medico, in particolare fisioterapia ed ergoterapia, logopedia, podologia e chiropratica, è vietata al pubblico,
5. l'attività di saloni da parrucchiere e barbieri è consentita al pubblico, a condizione che sia richiesta per l'utilizzo del servizio la presentazione di una prova che attesti l'esecuzione di un test rapido giornaliero negativo COVID-19, di una documentazione dell'avvenuta vaccinazione o di una prova, che confermi di aver contratto l'infezione da Coronavirus ai sensi dell'Art. 4a,
 6. è vietata al pubblico l'attività di studi di abbronzatura,
 7. in deroga all'Art. 13 par. 1 punto 4, l'attività delle scuole di musica, arte e arte per giovani è consentita solo nell'ambito delle lezioni online.

Il comma 2 non trova più applicazione a partire dalla data dell'entrata in vigore ai sensi del par. 8, se l'autorità sanitaria pubblica competente di un distretto rurale o urbano rileva, nel quadro di un'ispezione periodica regolare, un'incidenza su sette giorni inferiore a 100 nuove infezioni da coronavirus ogni 100.000 abitanti per cinque giorni consecutivi; l'accertamento del risultato inferiore a quanto previsto e la data dell'entrata in vigore dei regolamenti modificati dovranno essere comunicati senza alcun indugio dall'autorità sanitaria pubblica secondo la prassi locale e riferiti al Ministero degli Affari Sociali.

- (6) Nel caso del par. 5 comma 1, in deroga all'Art. 13a par. 1 è vietata l'apertura di esercizi per la vendita al dettaglio, di negozi e mercati ad eccezione dei servizi di ritiro e consegna compresi quelli del commercio online. Questa misura non si applica agli esercizi citati all'Art. 13a par. 2 comma 1 ad eccezione dei negozi di bricolage e dei mercati Raiffeisen. In deroga all'Art. 13a par. 2 comma 2, per i primi 800 metri quadrati dell'area di vendita ci si dovrà limitare ad un massimo di una cliente ogni 20 metri quadrati dell'area di vendita, mentre con un'area di vendita, che supera gli 800 metri quadrati ci si dovrà limitare al massimo ad un cliente ogni 40 metri quadrati dell'area di vendita.
- (7) Nel caso del par. 5 comma 1, il restare fuori casa o in un altro alloggio nel periodo dalle 21.00 alle 5.00 del giorno successivo - a partire dall'entrata in vigore ai sensi del par. 8 - è consentito solo, se esistono i seguenti validi motivi:
 1. scongiurare un pericolo concreto per la vita, l'incolumità fisica o la proprietà, in particolare un'emergenza medica o veterinaria o altre cure mediche urgenti ed improcrastinabili,
 2. frequenza di eventi ai sensi dell'Art. 10 par. 5,
 3. riunioni ai sensi dell'Art. 11,

4. eventi ai sensi dell'Art. 12 par. 1 e 2,
5. l'esercizio di attività professionali e servizi, compresa la formazione professionale, di servizi o accademica improcrastinabile così come la partecipazione in qualità di volontari alle esercitazioni e alle operazioni dei vigili del fuoco, della protezione civile e del servizio di soccorso nonché l'esercizio del servizio o del mandato, la relazione da parte di rappresentanti della stampa, della radio, del cinema e di altri media,
6. esercizio dei diritti di custodia e visita,
8. assistenza non rinviabile e cura delle persone bisognose di sostegno e dei minori o accompagnamento delle persone in fin di vita,
9. cura di animali e
10. motivazioni di uguale importanza e inderogabili.

La data dell'entrata in vigore dovrà essere immediatamente comunicata secondo la prassi locale e riferita al Ministero degli Affari sociali. Il par. 5 comma 3 viene applicato mutatis mutandis. Questo vale anche nel caso, in cui l'autorità competente stabilisca che, pur tenendo conto di tutte le altre misure di protezione finora adottate, non esiste più una minaccia significativa per l'effettivo contenimento della diffusione del coronavirus.

- (8) Nei casi dei par. da 3 a 7, gli effetti legali entreranno in vigore il giorno successivo all'annuncio comunicato secondo la prassi locale, se l'incidenza è inferiore a sette giorni e il secondo giorno lavorativo successivo all'annuncio comunicato secondo la prassi locale, se l'incidenza supera i sette giorni.
- (9) Il servizio ed il consumo di alcolici è vietato in luoghi pubblici o strutture accessibili al pubblico stabilite dalle autorità competenti.
- (10) Il Ministero degli Affari Sociali può impartire ulteriori istruzioni alle autorità competenti nell'ambito della sorveglianza ufficiale e del controllo di merito per l'adozione di misure regionali supplementari in caso di un'incidenza eccezionalmente elevata dell'infezione (strategia hotspot).

Art. 21

Entrata in vigore, scadenza

- (1) La presente Ordinanza entra in vigore il 12 aprile 2021. I provvedimenti legislativi emanati in base all'Ordinanza sul Coronavirus del 23 giugno 2020 (Gazzetta Ufficiale Fede-

rale pag. 483), che è stata modificata da ultimo dall'Art. 1 dell'Ordinanza del 17 novembre 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 1052) o i provvedimenti legislativi emanati in base all'Ordinanza sul Coronavirus del 30 novembre 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 1067), che è stata modificata da ultimo dall'Art. 1 dell'Ordinanza del 26 febbraio 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 249) o i provvedimenti legislativi emanati in base all'Ordinanza sul Coronavirus del 7 marzo 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 273), che è stata modificata da ultimo dall'Art. 1 dell'Ordinanza del 19 marzo 2021 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 298) continueranno ad essere in vigore fino alla loro scadenza ai sensi del par. 2 comma 2.

- (2) La presente Ordinanza cessa di essere in vigore alla scadenza del 16 maggio 2021. Nello stesso tempo cessano di essere in vigore tutti i provvedimenti legislativi, che sono stati emanati in base alla presente Ordinanza e alle Ordinanze del 23 giugno 2020, del 30 novembre 2020 o del 7 marzo 2021, a meno che non siano preventivamente abrogati.

Stoccarda, 27 marzo 2021

Il Governo del Land Baden-Württemberg:

Kretschmann

Strobl

Sitzmann

Dr. Eisenmann

Bauer

Untersteller

Dr. Hoffmeister-Kraut

Lucha

Hauk

Wolf

Hermann

Erlar